



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Città dei Bambini"
Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma)
Codice Fiscale 97713170583 – <http://www.iccittadeibambinimentana.gov.it/>
☎ 06.909.00.91 📠 06.90.90.491: ✉ RMIC8DP005@istruzione.it

Mentana, 07/10/2020

Prot. 4014

CIG 85092528E2

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ' A.S. 2020/2021

tra

Istituto Comprensivo "CITTA' DEI BAMBINI" C.F. 97713170583 Codice unico UF6VOD
Sito in via S. Giorgio, 25 - 00013 Mentana (ROMA) legale rappresentante Prof.ssa Maria Vittoria Pomili nata a Roma il 14-08-1966 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto suddetto

e

LA LANTERNA DI DIOGENE Cooperativa Sociale Onlus C.F./P.IVA 09205951008 con sede legale a Mentana via Tevere, 1 - 00013 RM Rappresentata legalmente da Caterina Simeï nel seguito indicati come "contraente"

Premesso

Visto il D.I n. 129/18 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 59/97;

Visto il nuovo Regolamento di esecuzione del codice degli Appalti Pubblici - D. L.gs 50/2016 e le disposizioni integrative e correttive del Decreto Lgs.56/2017;

Viste le linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione del Servizio di Assistenza Specialistica negli Istituti Scolastici del I ciclo del Comune di Mentana;

Visto il numero degli alunni disabili iscritti e frequentanti questo istituto nell'anno scolastico 2020- 2021;

Rilevato che è prevista per l'anno scolastico 2020/2021 la frequenza presso L'I.C. "Città dei Bambini" di alunni disabili con esigenza di assistenza specialistico-educativa;

Visto che il modello di inclusione promosso dall'amministrazione richiede al contesto formativo di elaborare la progettazione secondo una impostazione che tenendo conto della complessità dei processi e della molteplicità delle azioni da pianificare superi un'ottica meramente assistenziale;

Visto quanto contemplato dalla norma, in primis dalla legge 104/92, in materia in integrazione dell'alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;

Visti gli strumenti previsti dalla norma per promuovere il processo di integrazione scolastica (l'attestazione di handicap, l'equipe multidisciplinare per l'handicap) e i documenti attestanti (Diagnosi Funzionale; P.D.F; P.E.I.) la tipologia di disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno/ l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo interistituzionale e il progetto educativo e didattico personalizzato;

Visto che l'istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare il servizio;

Vista la Determinazione n° 193/SOC del 19/08/2020 del Comune di Mentana per l'Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021, avente per oggetto: elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie di finanziamenti relativi alle attività di assistenza

specialistica per allievi disabili con la quale è stata comunicata l'assegnazione dell'importo di euro 157.030,61 I.V.A. inclusa corrispondente a n° 90 ore settimanale per Educatore e n°125,5 ore settimanali per A.E.C. complessive a copertura delle attività didattiche, quale contributo per l'attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore di n.30 alunni disabili per l'a.s 2020/2021;

Considerato che il predetto stanziamento deve coprire le esigenze di n.30 alunni disabili, iscritti presso questa Istituzione Scolastica che necessitano di assistenza specialistica;

Considerata l'esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni disabili frequentanti l'istituto;

Viste le Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;

Visto che l'Istituto, per l'a.s. 2019/2020 ha proceduto con l'espletamento della procedura di gara;

Visto dall'art.32, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e, che disciplina i casi di esclusione del c.d. "stand still period";

Vista la comunicazione dell'esito della valutazione delle offerte del 29/08/2019 prot 2555 in favore della La Lanterna di Diogene Coop. Sociale ONLUS;

Visto l'art.2 del Bando di gara nel quale di esplicitava la possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato la stipula del contratto di affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità n.6 del 11/11/2019;

Vista la possibilità della ripetizione del servizio al termine del periodo contrattuale, a condizione della disponibilità di risorse economiche sufficienti come

Vista la Det. Prof. 4014 del 07/10/2020 per la ripetizione del servizio per l'a.s. 2020/2021

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto le cui premesse costituiscono parte integrante e di cui i successivi articoli regolano i rapporti fra le parti ed anche i loro rispettivi diritti ed obblighi in relazione all'incarico.

Art. 1 - Il presente contratto ha validità a decorrere dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021 .

Il contratto potrà, altresì, avere termine ed il relativo contratto si risolverà ipso facto nel caso in cui il Comune di Mentana sospenda, riduca o revochi per qualsiasi motivo all'istituto il finanziamento che consente lo svolgimento delle attività appaltate o per trasferimento dell'alunno.

Il Contratto potrà essere prorogato per il tempo necessario allo svolgimento delle attività negoziali al fine di garantire il servizio.

Art. 2- L'oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica frequentanti l'I.C. "Città dei Bambini" - Mentana. Il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili, più avanti definito genericamente "servizio", che si intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato anche "appaltatore", prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi per lo più all'interno della scuola. Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e regionale (in particolare L. 104/92.) il servizio comprende non solo compiti consistenti nell'aiuto del disabile (quali rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale o fisica e di quelli che limitano l'autonomia personale e la vita relazionale, ed eventualmente l'assistenza durante le visite didattiche e le altre attività programmate al di fuori dell'istituto, ma anche un lavoro in sinergia con gli insegnanti curricolari e con quelli di supporto alla classe per la realizzazione dei programmi e delle attività di lavoro predisposte nel progetto di assistenza specialistica elaborato dalla scuola. Il servizio deve garantire l'esercizio del diritto allo studio e pertanto deve:

1. Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli perché raggiungano gli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;

2. Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per garantire la loro autonomia personale e il loro diritto allo studio;

3. Sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.

Gli operatori devono inserirsi nel progetto educativo predisposto per l'alunno, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutti gli altri soggetti chiamati a promuovere processi di integrazione.

Art 3 - La documentazione del Bando e in particolare il capitolato d'oneri costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 4- Il servizio di integrazione sarà svolto nelle classi dei plessi dell'istituto dove risultano presenti gli alunni diversamente abili su indicazione dalla ASL e successivamente concordato in sede di G.L.H. in merito ad orari e tempi.

Art. 5 - Il personale specializzato, messo a disposizione dal "contraente" , rappresenta la figura specialistica che collabora con la scuola per sostenere e guidare l'alunno con disabilità lungo il percorso educativo-didattico che egli compie nel contesto scolastico alternando fasi di intervento sul bambino, in rapporto a 1 a 1, a momenti di osservazione e monitoraggio delle dinamiche in atto, con insegnanti della classe e coetanei, a partecipazione ad attività laboratoriale e didattiche dell'istituto

Art. 6 -Il "contraente" si impegna a:

- concordare con il D.S. il progetto educativo,
- garantire la continuità degli operatori che hanno già instaurato un rapporto con gli alunni nel precedente anno scolastico,
- a considerare l'organizzazione dell'istituto in merito al servizio degli operatori,
- nominare un Coordinatore responsabile del servizio,
- garantire un incontro mensile con gli operatori,
- garantire la partecipazione degli operatori alle attività extra scolastiche,
- garantire la partecipazione degli operatori ai G.L.H.operativi,
- garantire la partecipazione del personale ai consigli di classe o di staff;
- garantire la partecipazione del personale ai laboratori integrati programmati in riunione di dipartimento con i docenti di sostegno;
- sostituire gli operatori in caso di assenza affinché venga garantita la continuità,
- stipulare contratti, ai sensi del CCNL delle cooperative sociali, con personale specialistico;
- Supportare i docenti dell'Istituto con progetti di formazione continua su e prevenzione

Art. 7 - Sarà a carico del "contraente" la copertura assicurativa degli Operatori Specialistici per tutte le attività svolte all'interno della struttura scolastica.

Art. 8 - L'Istituto Comprensivo "Città dei Bambini" - Mentana, a fronte dell'attività svolta dal personale per un totale ore svolte dagli operatori della cooperativa corrisponderà un importo totale di euro 157.030,61 (centocinquantasettemilatrenta/61) onnicomprensivo di I.V.A. al 5%;

Art. 9- La liquidazione delle fatture (esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244) avverrà alla verifica dei fogli firma del personale, regolarità del D.U.R.C. e dichiarazione di tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge n.136/10, DL n.187/10, comprese integrazioni e modificazioni.

Art. 10- Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale a carico dell'Istituzione Scolastica.

Art. 11 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Tivoli e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del contraente.

IL CONTRAENTE
Caterina Simeì

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili